

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 846

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TAMPONI, FOLLONI, LADU, CARPENEDO,
LAURIA, DELFINO, CASTELLANI, BACCARINI, PERLINGIERI,
PINTO, CAMO, COSTA, BORGIA, COVIELLO, DIANA e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1994

**Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare
nel Corpo forestale dello Stato**

ONOREVOLI SENATORI. - La catastrofe degli incendi boschivi, aggravatasi negli ultimi anni a causa del moltiplicarsi degli atti dolosi impone interventi strutturali per combattere tempestivamente ed efficacemente il fenomeno.

Le attuali condizioni delle finanze pubbliche non consentono l'apprestamento di nuove risorse nella misura che si renderebbe necessaria. Ma la finalità di un adeguato rafforzamento del fronte antincendi può ben essere perseguita utilizzando in maniera organica e permanente i militari di leva, i quali già vengono impiegati con successo, su tale versante, peraltro in modo saltuario e senza la necessaria programmazione degli interventi nel tempo e sul territorio.

È questo lo scopo del presente disegno di legge con il quale si propone, appunto, l'utilizzazione in via permanente nel Corpo forestale dello Stato, nelle regioni di appartenenza, di un'aliquota di tale personale. Esso sarà chiamato a prestare il servizio militare svolgendo i predetti compiti soprattutto nei mesi estivi, durante i quali il rischio di incendi è maggiore. La disciplina proposta - composta di un solo articolo che si aggiunge al testo in vigore (legge 24 dicembre 1986, n. 958) - prevede altresì che le aliquote annuali del personale di leva da impiegare nel Corpo forestale e le modalità del servizio siano stabilite con decreto del Ministro della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Ferma di leva nel Corpo forestale dello Stato*). - 1. Un'aliquota del contingente annuale dei militari di leva è destinata a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato e nella regione di residenza.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le aliquote annuali e le modalità del servizio che dev'essere svolto in modo da comprendere prioritariamente i mesi estivi».

